

# COMUNE DI BASTIGLIA

Provincia di Modena

## Aliquote IMU per l'anno 2024

Codice Comune A713

Delibera di C.C. n. 21 del 29/07/2020

Specifica degli immobili	Aliquota
Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e le relative pertinenze. Sono equiparate all'abitazione principale le unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 e A9 e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa risulti non locata.	<b>0,50</b> (per cento)
Abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito ai parenti in retta fino al secondo grado e che nelle stesse <b>hanno stabilito la propria residenza.</b>	<b>0,86</b> (per cento)
Abitazioni e relative pertinenze, concesse in locazione <b>a titolo di abitazione principale</b> alle condizioni definite dagli accordi territoriali di cui alla legge 9 Dicembre 1998 n. 431, art. 2, comma 3.	<b>0,76</b> (per cento)
Aree Fabbricabili.	<b>0,96</b> (per cento)
Abitazioni e relative pertinenze non locate.	<b>1,06</b> (per cento)
Immobili che non rientrano in nessuna delle categorie precedenti . (es. Negozi, Terreni agricoli, altre pertinenze, etc.) <b>(Aliquota Ordinaria)</b>	<b>0,96</b> (per cento)
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	<b>0,00</b> (per cento)
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557	<b>0,00</b> (per cento)

### DETRAZIONI ABITAZIONE PRINCIPALE:

per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

### PERTINENZE

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Le altre pertinenze scontano l'aliquota ordinaria.

### **VERSAMENTO:**

Per l'anno 2024 il pagamento dell'IMU è effettuato in via ordinaria *in due rate*:

- **entro il 17 giugno 2024**
- **entro il 16 dicembre 2024**

L'imposta non si versa se l'importo complessivamente dovuto per l'anno è uguale o inferiore a € 12,00.

### **MODALITA' DI VERSAMENTO**

Tramite modello F24 presso qualsiasi sportello bancario o postale italiano (è completamente gratuito per il contribuente)

### **CODICI TRIBUTO**

<b>QUOTA COMUNE</b>	
<b>3912</b>	IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze
<b>3914</b>	IMU - imposta municipale propria per i terreni agricoli
<b>3916</b>	IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili
<b>3918</b>	IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati
<b>3930</b>	IMU - Immobili Cat. D incremento Comune
<b>QUOTA STATO</b>	
<b>3925</b>	IMU - imposta municipale propria immobili Cat. D ad aliquota base 0,76%

### **IMMOBILI DANNEGGIATI DAL SISMA**

In seguito ad ordinanza della Regione Emilia Romagna n.8 del 17/02/2021, a decorrere dall'anno 2022, per i fabbricati che risultano essere inagibili a causa degli eventi sismici 2012, l'imposta è dovuta nella misura del 50%.

### **NOVITA' 2024**

L'art. 1, comma 759, lettera g) della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 dispone che sono esenti dall'IMU, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili posseduti e utilizzati da Enti non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste all'articolo 7, comma 1 lettera i) del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504 (attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e di religione o di culto).

I requisiti per lo svolgimento delle attività con modalità non commerciali sono definiti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 200 del 19 novembre 2012.

L'art. 1, comma 71, della Legge 213/2023 (norma interpretativa contenuta nella legge di bilancio 2024), prevede che l'esenzione si applica anche qualora gli immobili siano concessi in comodato ad un altro Ente non commerciale funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le attività previste dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 504 del 1992, con modalità non commerciali.

La norma prevede inoltre che gli immobili si intendono utilizzati, quando sono strumentali alle destinazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità.

## CONTRIBUENTI RESIDENTI ALL'ESTERO

Per l'anno 2024, l'IMU dovuta per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, è ridotta al 50%.

Come chiarito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nella sua risoluzione n. 5/DF del 11 giugno 2021, per l'applicazione dell'agevolazione occorre che ci sia coincidenza tra lo Stato di residenza, diverso dall'Italia, e lo Stato che eroga la pensione. La pensione deve inoltre essere maturata mediante cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia con quelli maturati nei seguenti Paesi:

- i Paesi UE, SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), Svizzera e Regno Unito. L'elenco dei paesi è consultabile all'indirizzo: <https://www.inps.it/prestazioni-servizi/paesidellunione-europea-e-altristati-che-applicano-iregolamenti-comunitari-di-sicurezza-sociale>;
- i Paesi extraeuropei che hanno stipulato con l'Italia convenzioni bilaterali di sicurezza sociale. L'elenco è consultabile all'indirizzo: <https://www.inps.it/prestazioni-servizi/paesi-extraeueconvenzionati>. Per comunicare il diritto all'agevolazione occorre presentare la dichiarazione IMU su modello ministeriale

## DICHIARAZIONE IMU

La dichiarazione IMU non deve essere presentata quando gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta municipale propria dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, relativo alla disciplina del modello unico informatico (MUI). Il MUI è il modello che i notai utilizzano per effettuare, con procedure telematiche, la registrazione, la trascrizione, l'iscrizione e l'annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili.

Occorre invece presentare la dichiarazione IMU quando le informazioni necessarie per la gestione dell'imposta non siano ricavabili dal MUI o quando gli immobili sono stati oggetto di atti per i quali il MUI non è stato utilizzato. Inoltre, è necessario presentare la dichiarazione nei casi in cui le informazioni pur possedute dal Comune o da altri enti non sono trattabili in forma massiva.

- **La dichiarazione deve essere presentata anche nei seguenti casi:**
  - il fabbricato inagibile, ritorna ad essere agibile/abitabile;
  - il terreno agricolo ha diritto all'esenzione in quanto posseduto da coltivatore diretto o da imprenditore agricolo professionale;
  - l'immobile è stato oggetto di locazione finanziaria;
  - l'immobile è stato oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
  - l'atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto ad oggetto un'area fabbricabile.
  - il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile o viceversa;
  - l'area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;
  - il valore dell'area fabbricabile è variato (in aumento o diminuzione) rispetto a quello dell'anno precedente;
  - si è verificato l'acquisto o la cessazione di un diritto reale sull'immobile per effetto di legge (ad esempio l'usufrutto legale dei genitori);
  - è intervenuta, relativamente all'immobile, una riunione di usufrutto non dichiarata in catasto;
  - l'immobile è stato oggetto in catasto di dichiarazione di nuova costruzione ovvero di variazione per modifica strutturale oppure per cambio di destinazione d'uso (DOC-FA);
  - l'immobile è di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
  - le parti comuni dell'edificio indicate nell'art. 1117, n. 2 del codice civile sono accatastate in via autonoma;
  - l'immobile è posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche, interessate da fusione, incorporazione o scissione;

- l'immobile è stato oggetto di vendita all'asta giudiziaria;
- l'immobile è stato oggetto di vendita nell'ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa

### **MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE**

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini del calcolo dell'imposta.

La dichiarazione IMU ministeriale deve essere presentata entro il 1 luglio 2024, sia per le variazioni intervenute nel 2023.

Per le variazioni dell'anno 2024 la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno 2025.

La dichiarazione può anche essere spedita in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, riportando sulla busta la dicitura "Dichiarazione IMU" e con l'indicazione dell'anno di riferimento. In tal caso, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale. La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, a mezzo lettera raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

La dichiarazione può essere inviata anche telematicamente a mezzo posta certificata alla PEC: [comunedibastiglia@cert.comune.bastiglia.mo.it](mailto:comunedibastiglia@cert.comune.bastiglia.mo.it)